



COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1533655

FASCICOLO N. 2023/01 06/000005

ORDINANZA N. 38 Del 01/06/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LE OPERAZIONI DI PRELIEVO, RAGGRUPPAMENTO, SELEZIONE E DEPOSITO, PRELIMINARI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LUGO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 1 OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023 - INTEGRAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito degli eventi alluvionali che stanno interessando i territori della Provincia di Ravenna a partire dal 3 e 4 maggio 2023, il soggetto gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti deve provvedere alla rapida gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private soggette ad uso pubblico nonché dei rifiuti anche ingombranti provenienti dalle abitazioni danneggiate dall'evento alluvionale;
- i materiali di cui sopra sono già classificati come rifiuti urbani dall'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm e ii. ;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 34 del 24/05/2023, con cui si individuava l'area in Via Quarantola, identificata al Fg. 82 Mp. 538, di proprietà di STEPRA soc. cons. in procedura fallimentare, come sito provvisorio di stoccaggio dei rifiuti urbani generati dall'alluvione di maggio 2023, così come definiti dall'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08/05/2023 e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;

Vista la nota del 31/05/2023 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, in cui si sono rilevate rilevanti criticità legate all'operatività dei mezzi di soccorso e il considerevole rischio che possano scoppiare incendi nella suddetta area, rilevando quindi la necessità di costruire un percorso di sicurezza per i mezzi antincendio adiacente e parallelo alla strada la cui sede è occupata dai rifiuti ingombranti;

Considerata inoltre la necessità di individuare ulteriori aree, sempre nello stesso comparto, dove eventualmente stoccare la frazione solida del fango;

Visto che l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08/05/2023 all'art. 3, comma 5, prevede che *“Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 9”*;

Visto anche l'art. 1, ultimo capoverso della suddetta ordinanza che cita testualmente *“Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento”*;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 191 che prevede: *“qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”*;

Visto l'art. 183 comma 1 lett. n) del medesimo Decreto, che prevede che *“non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”*;

Vista l'Ordinanza n.66 firmata in data 18.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna, punto 5), che recita che: *“il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii , prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero”*.

Ritenuto quindi, al fine di garantire la costruzione del percorso di sicurezza per i mezzi antincendio adiacente alla strada la cui sede è occupata dai rifiuti ingombranti ed eventualmente stoccare la frazione solida del fango, individuare ulteriori aree, sempre nello stesso comparto e quindi nell'Area privata di STEPRA soc. cons. in procedura fallimentare sita in Via Quarantola, e identificate al Fg. 82 Mp. 540, 541, 544, 545, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 e 578;

Visto il parere del Dirigente dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo nonché Responsabile della Protezione civile comunale;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità;

Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia:

- la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- l'urgenza di garantire alla cittadinanza un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo;
- la mancanza di strumenti alternativi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e SS.MM.II.;
- l'art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1;
- l'Ordinanza n. 66 firmata in data 18.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza n. 67 firmata in data 20.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

ORDINA

per le motivazioni sopra richiamate ed ai sensi dell'art. 1, ultimo capoverso, della Ocdpc n. 992 dell'8 maggio 2023 (occupazione somma urgenza),

l'occupazione ulteriore in via di urgenza dell'area privata sita in Lugo in Via Quarantola, identificata al Fg. 82 Mp. 540, 541, 544, 545, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 e 578, di proprietà di STEPRA soc. cons. in procedura fallimentare;

ORDINA ALTRESÌ

restano in vigore tutte le prescrizioni della precedente ordinanza n. 34 n. 24/5/2023 con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti innanzi indicati nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali e delle norme di sicurezza compete al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Hera S.p.A..

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza a:
- di trasmettere la presente Ordinanza a:

•Bandini Gianluca e Marcello Toso Curatori Fallimentari di STEPRA soc. cons. presso:
f25.2019ravenna@pecfallimenti.it;

•Hera S.p.A.,

- Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare,
- Ministero della Salute,
- Ministero delle Attività Produttive,

- Presidente della Regione Emilia Romagna,
- Atersir,
- AUSL di Ravenna,
- ARPAE di Ravenna,
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Ravenna,
- Comando Stazione Carabinieri di Ravenna,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna,
- Polizia di Stato di Ravenna,
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Ravenna,
- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

La pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Lugo;
sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi social,

INDIVIDUA

Ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento l'Ing. Minghini Fabio;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e SS.MM.II.
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Davide Ranalli